

Legge regionale 30 dicembre 2020 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2021

**Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.**

**Art. 9**

*(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)*

**(omissis)**

**4.** In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, sono prorogati di centottanta giorni gli organi di revisione economico-finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.

**5.** I Comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021, che hanno ricevuto la comunicazione delle rose dei nominativi sorteggiati ai sensi dell' articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il 30 giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015 .

**(omissis)**